



Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli e, in particolare, gli artt. 24, 25 e 26, relativi alle modalità di effettuazione della verifica annuale sugli operatori che intendono partecipare alla produzione o al condizionamento di un prodotto a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e, in particolare, l'art. 4;

VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2006, recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli;

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2009, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta, con il quale è stato istituito un sistema transitorio di controllo dei vini in questione, limitatamente alla campagna 2009/2010, affidando i controlli all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

VISTO il decreto ministeriale 30 luglio 2010, che ha modificato il decreto ministeriale 31 luglio 2009, prorogando il sistema transitorio di controllo dei vini ad indicazione geografica alla campagna 2010/2011.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 4, con il quale è stato istituito il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ed è stato stabilito che lo stesso assumesse l'acronimo ICQRF;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

CONSIDERATO che per le produzioni vitivinicole a denominazione d'origine protetta è stato avviato uno specifico sistema di controllo atto a garantire la conformità delle produzioni al disciplinare di produzione;

CONSIDERATO che i vini ad indicazione geografica protetta risultano ancora sprovvisti di una specifica procedura di verifica della rispondenza al disciplinare di produzione;



*Al Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali*

TENUTO conto della necessità di dare applicazione alle disposizioni normative comunitarie, ed in particolare a quelle previste dai citati artt. 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

RITENUTA l'opportunità, nelle more dell'emanazione di specifiche disposizioni in merito, di prorogare il sistema transitorio di controllo istituito con il citato decreto ministeriale del 31 luglio 2009, come modificato dal decreto ministeriale 30 luglio 2010;

Decreta:

Articolo 1

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009, come modificato dal decreto ministeriale del 30 luglio 2010, si applicano anche alla campagna vitivinicola 2011/2012.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si applica dal 1° agosto 2011.

Roma, 11 LUG. 2011

IL MINISTRO